

Codice A1817B

D.D. 11 maggio 2020, n. 1272

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n.91/2020 per lavori di sistemazione idrogeologica su rio Senza Nome in loc. Acqua Carlina nel Comune di Cannobio (VB). Richiedente: Unione Montana del Lago Maggiore



ATTO N. DD-A18 1272

DEL 11/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n.91/2020 per lavori di sistemazione idrogeologica su rio Senza Nome in loc. Acqua Carlina nel Comune di Cannobio (VB). Richiedente: Unione Montana del Lago Maggiore

Con nota prot.60083/A1817B del 16/12/19 l'Unione Montana del Lago Maggiore ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 per lavori di sistemazione idrogeologica su corso d'acqua demaniale Senza Nome.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali redatti dal Geol. Paolo Millemaci e dal dott. Agr. Fabrizio Breganni in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi:

- taglio vegetazione;
- ripristino di tratti di muro a secco crollati;
- risagomatura dell'alveo, sia in roccia, sia in terreno;
- realizzazione di un muro argine in cls e pietra naturale e di scogliera in massi di dimensioni minime di 0,30 mc.

L'Unione Montana del Lago Maggiore, con deliberazione della Giunta Comunale n.21 in data 23/08/19, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Con nota prot.9736/A1817B del 28/02/2020 sono stati richiesti dei chiarimenti di tipo tecnico e amministrativo.

Con nota prot.1095 del 06/05/2020 l'Unione Montana del Lago Maggiore ha inviato i chiarimenti richiesti, dichiarando che:

- nella prossima programmazione d'utilizzo dei fondi ATO inserirà un II lotto di lavori di completamento, descritti nel paragrafo "ULTERIORI COMPLETAMENTI DELLA SISTEMAZIONE – (IMPEGNO II^ lotto)" della Relazione allegata alla nota;
- l'ente titolare dell'attraversamento stradale della S.P. 75 della Valle Cannobina, in corrispondenza del rio oggetto di intervento è il Comune di Cannobio, che ha approvato il progetto con D.G.C. n.20 dell'8 febbraio 2018.

A seguito del sopralluogo del 28/01/2020, dell'esame degli atti progettuali e dei chiarimenti inviati con la nota di cui al precedente paragrafo, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Senza Nome.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 23/2008;
- DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- art. 59 della LR 44/00;
- LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- Regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;
- LR 37/2006 e smi;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana del Lago Maggiore ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei files degli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente controfirmati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- venga ripristinata la sezione di deflusso del manufatto di attraversamento della SP 75, mediante rimozione del materiale detritico presente;
- gli interventi devono essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I referenti

Ing. Massimo DI BARI

Geol. Paolo SEMINO

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'